

REGOLAMENTO INTERNO DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO COMUNITA' ENERGETICA COOPERATIVA CIRCONDARIO IMOLESE - assemblea 20.10.25

PREMESSO CHE

A. Il Parlamento Europeo ha emanato una Direttiva (UE 2018/2001) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che favorisce la diffusione di comunità energetiche accessibili ai consumatori senza condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie;

B. L'art. 42-bis del Decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito modalità e condizioni per la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, ripresa poi dal D.lgs. 199/2021 e ss. mm. ii.;

C. L'ARERA, con la deliberazione 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 (di seguito anche la "Delibera 318/2020") e successivamente con deliberazione 727/2022 del 27 dicembre 2022 (di seguito anche la "Delibera 727/2022") e il relativo Allegato A (di seguito anche il "RIAD"), ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso prevedendo che il GSE eroghi i benefici economici per la produzione di energia elettrica volta all'autoconsumo delle CER (di seguito anche i "Benefici Economici");

D. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 (di seguito anche il "DM CER" che unitamente alla normativa richiamata nelle precedenti Premesse come di volta in volta modificata e integrata, di seguito anche la "Normativa Applicabile"), ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. h), che le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di 'energia elettrica da fonte rinnovabile possano avere diverse configurazioni tra cui:

- Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER: una delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g), che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili (di seguito anche "CACER");

- Comunità energetiche rinnovabili e cioè sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021 (di seguito anche "CER");

E. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE e previa verifica da parte dell'ARERA, ha adottato ed aggiorna le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (di seguito anche le "Regole Tecniche");

F. L'ARERA, in conformità all'art. 11 del DM CER, in data 23/02/2024 ha provveduto ad approvare le regole operative per l'accesso delle CACER ai Benefici Economici (di seguito anche le "Regole Operative");

G. in data 24/09/2024 è stata costituita la Società Cooperativa denominata "Comunità Energetica Cooperativa Circondario Imolese" (di seguito "C.E.C. Circondario Imolese" o la "Cooperativa"), per promuovere e diffondere l'energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell'autosufficienza energetica, aggregando persone, imprese e istituzioni affinché possano avviare e ottimizzare l'uso di fonti di energia rinnovabile su basi di prossimità territoriale. La Cooperativa, regolata dalla Legge Applicabile, dal rispettivo statuto (di seguito anche lo "Statuto") e dal presente regolamento (di seguito anche il "Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese"), potrà operare come CER e avere nella propria disponibilità o, comunque, sotto il proprio controllo uno o più impianti per la produzione di energia rinnovabile (di seguito anche gli "Impianti C.E.C. Circondario Imolese") assumendo eventualmente la configurazione di una o più CACER;

H. ciascun socio cooperatore della Cooperativa (di seguito anche il “Socio C.E.C. Circondario Imolese” o il Socio) è titolare di un punto di connessione (di seguito anche il “POD”);

I. la produzione e l’autoconsumo, anche virtuale, di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli Impianti C.E.C. Circondario Imolese consentirà a ciascun Socio C.E.C. Circondario Imolese di poter aderire alla eventuale CACER costituita e di giovare dei Benefici Economici;

J. i servizi della Cooperativa - quali la contrattazione e sottoscrizione di accordi con soggetti terzi che riservano a questi ultimi sconti e offerte sull’erogazione di energia elettrica e/o di beni e/o servizi - sono forniti allo scopo di consentire a ciascun Socio C.E.C. Circondario Imolese di giovare di un risparmio sul costo dell’energia elettrica nonché, laddove aderente ad una CACER, anche dei Benefici Economici;

K. i Soci C.E.C. Circondario Imolese intendono promuovere e diffondere l’energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell’autosufficienza energetica in conformità alla Normativa Applicabile e, ove possibile, accedere ai Benefici Economici regolando la divisione tra i diversi Soci C.E.C. Circondario Imolese in funzione dell’eventuale appartenenza ad una CACER in base al presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese;

Art. 1 - Finalità della CER

1.1 In conformità allo Statuto, la Cooperativa è costituita al fine di consentire la partecipazione dei Soci alle finalità di cui alle lettere I e J delle premesse.

1.2 Le attività svolte dalla Cooperativa e i settori di intervento sono individuati nel rispetto della Normativa Applicabile. Eventuali attività in ulteriori settori dovranno essere preventivamente approvate dall’Assemblea della Cooperativa secondo i termini e le condizioni identificate nello Statuto.

Art. 2 - Ambito di applicazione e modifiche

2.1 Le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese sono vincolanti per tutti i Soci, indipendentemente dalla loro natura e dalla categoria di appartenenza, così come definite dal successivo Art. 5.

2.2 Le disposizioni specifiche per una singola categoria dei Soci, così come definite dal successivo Art. 5, sono vincolanti solo per i Soci appartenenti alla relativa categoria.

Art. 3 – Scambio Mutualistico

3.1 La Cooperativa adattando le opportunità di scambio tra i soci alle loro necessità e al consumo di energia elettrica, offre vantaggi diretti o indiretti, utilizzando diverse modalità che possono essere combinate tra loro:

I. l’accesso ai Benefici Economici ottenuti, in conformità al successivo Art. 12, dalla Cooperativa da parte del GSE;

II. la produzione e la cessione di energia elettrica dagli Impianti C.E.C. Circondario Imolese, ove presenti;

III. l’erogazione di altri beni e servizi offerti dalla Cooperativa tra i quali a titolo esemplificativo i servizi di rendicontazione dei Benefici Economici e iniziative di informazione in tema di efficienza energetica;

IV. la negoziazione e sottoscrizione di accordi con soggetti terzi che riservano sconti e offerte sull’erogazione di energia elettrica e/o di beni e/o servizi;

V. la progettazione e realizzazione di attività a carattere culturale, sociale e/o di diversa natura nei confronti della comunità di riferimento della Cooperativa;

VI. l'erogazione, in maniera differita, di ristorni inerenti lo scambio mutualistico diretto effettuato.

3.2 La Cooperativa potrà offrire beni e servizi anche a soggetti terzi non Soci, restando inteso che il vantaggio mutualistico è, in ogni caso, una prerogativa esclusiva dei Soci C.E.C. Circondario Imolese.

3.3 La Cooperativa può prevedere formule di offerte, sconti e vantaggi esclusivi riservati a specifici Soci.

3.4 I valori economici che si generano dallo scambio mutualistico indiretto non sono conteggiati nella prevalenza di mutualità e non danno luogo al ristorno.

Art. 4 – Requisiti Soci C.E.C. Circondario Imolese

4.1 La partecipazione all'iniziativa è aperta e volontaria. L'ammissione a socio è riservata a coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 dello Statuto.

4.2 È preclusa la partecipazione alla Cooperativa per i titolari di utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

4.3 Per le persone fisiche è altresì necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

(i) aver compiuto il 18° anno di età;

(ii) essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica, o averne richiesto l'attivazione, con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

4.4 Per le persone giuridiche è altresì necessario che le stesse siano titolari al momento della domanda di un'utenza elettrica, o averne richiesto l'attivazione con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

4.5 I Soci diversi dalle persone fisiche, oltre ai normali diritti dei Soci, potranno godere di condizioni di pagamento appositamente concordate.

Art. 5 – Categorie di Soci C.E.C. Circondario Imolese e quota sociale

5.1 A seconda della natura e dell'intensità dello scambio mutualistico, e in funzione del fatto che i Soci C.E.C. Circondario Imolese siano:

(i) esclusivamente consumatori di energia elettrica (di seguito anche il "Socio cliente");

(ii) appartenenti alla CACER nella veste di soli consumatori (di seguito anche "Consumatore");

(iii) appartenenti alla CACER nella veste di soli produttori (di seguito anche "Produttore") o consumatori e produttori (di seguito anche "Prosumer");

vengono istituite le seguenti categorie di Soci C.E.C. Circondario Imolese e le corrispondenti quote sociali:

A. Socio cliente Persona Fisica: 100€;

B. Socio cliente Non Impresa: 200€;

C. Socio cliente Impresa: 400€;

D. Consumatore Persona Fisica: 100€;

E. Consumatore Non Impresa: 200€;

F. Consumatore Impresa: 400€;

G. Produttore o Prosumer:

- potenza impianto/i 0-200 kW: 500€;
- potenza impianto/i 200-600 kW: 1000€;
- potenza impianto/i 600-999 kW: 2000€

5.7 La Quota Sociale è personale, nominativa, indivisibile e non può essere cointestata.

5.8 Il passaggio di un socio ad una diversa categoria determina l'applicazione della corrispondente quota sociale. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni modifica relativa ai requisiti di appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente punto 5.1. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della corrispondente quota sociale informandone il socio.

La mancata comunicazione da parte del Socio alla Cooperativa delle modifiche relative ai propri requisiti entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si realizzano le condizioni per il passaggio a diversa categoria, determina l'applicazione di una sanzione pari al 50% della maggiore quota da versare.

Art. 6 – Ammissione Soci C.E.C. Circondario Imolese

6.1 Per richiedere l'ammissione alla Cooperativa, ai sensi dello Statuto, i soggetti interessati dovranno fare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, inviando, mediante raccomandata A/R o PEC, agli indirizzi di cui al successivo Art. 16, o attraverso una specifica procedura telematica, i relativi form, reperibili al seguente sito internet www.energiaromagna.it in cui il richiedente, tra le altre cose, dichiara di aver letto, compreso ed accettato il presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese unitamente ai relativi allegati.

6.2 A seguito dell'avvenuta ricezione da parte della Cooperativa della documentazione di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa valuterà la richiesta e deciderà l'eventuale ammissione in base alla disponibilità e/o necessità di produzione e/o consumo di energia elettrica, immediata o presunta, all'interno della configurazione di cabina primaria, già attiva o in via di attivazione, in cui si andrebbe ad inserire il richiedente. A seguito della valutazione il Consiglio di Amministrazione invierà a quest'ultimo, mediante raccomandata A/R, PEC o e-mail per le persone fisiche, agli indirizzi da questi indicati, o attraverso una specifica procedura telematica, copia della delibera dell'organo competente con cui si autorizza e si dispone l'ammissione a socio nella Cooperativa o, in caso contrario, una breve motivazione sugli elementi e le ragioni a fondamento della decisione di rigetto della domanda.

Art. 7 – Esclusione e recesso C.E.C. Circondario Imolese

7.1 Ciascun Socio può essere escluso dalla Cooperativa, previa valida deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- (i) Inattività assoluta e continuata dai lavori e dalle azioni della Cooperativa e/o irreperibilità e mancato dialogo attivo con la stessa;
- (ii) morte del socio in caso di Socio Persona Fisica o deliberazione dello scioglimento del soggetto in caso di Socio Non Impresa o Socio Impresa;
- (iii) perdita o chiusura dell'utenza elettrica;
- (vi) alterazione dei contatori o di altri apparati volti a monitorare il consumo, e/o l'eventuale produzione, dell'energia elettrica da parte del Socio;
- (vii) perdita da parte del Socio delle caratteristiche soggettive o oggettive che lo abilitano a far parte della Cooperativa;

(viii) rappresentazioni false o ingannevoli delle dichiarazioni e garanzie di cui al Modulo Adesione Socio Cliente.

7.2 Presupposti e disciplina delle cause di esclusione sono previste nello Statuto.

7.3 A ciascun Socio è consentito recedere in ogni momento e uscire dalla Cooperativa, previa comunicazione della dichiarazione di recesso da notificarsi alla Cooperativa mediante raccomandata A/R o p.e.c agli indirizzi di cui al successivo Art. 16.

7.4 Il recesso di un Socio ai sensi del precedente Art. 7.3 potrà avvenire in ogni momento, fermo restando che il Socio recedente delle categorie Consumatore, Produttore o Prosumer dovrà comunicare la decisione con preavviso (di seguito anche il "Preavviso per Recesso") o, se non rispettato, corrispondere alla Cooperativa un corrispettivo (di seguito anche il "Corrispettivo da mancato preavviso"). Preavviso per Recesso e Corrispettivo da Recesso sono di seguito così definiti:

A. Consumatore Persona Fisica: Preavviso per Recesso: 3 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

B. Consumatore Non Impresa: Preavviso per Recesso: 6 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

C. Consumatore Impresa: Preavviso per Recesso: 12 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

D. Produttore, Prosumer o Produttore Terzo:

- potenza impianto/i 0-200 kW: Preavviso per Recesso: 12 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

- potenza impianto/i 200-600 kW: 12 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

- potenza impianto/i 600-999 kW: 12 mesi; Corrispettivo da mancato preavviso: importo pari alla tariffa incentivante ricevuta l'anno precedente.

Art. 8 - Diritti e doveri

8.1 In conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, i Soci mantengono i diritti a loro spettanti in qualità di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica anche tramite le convenzioni e gli accordi sottoscritti dalla Cooperativa.

8.2 I Soci si impegnano a:

a) rispettare le norme del presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese e le deliberazioni dell'Assemblea Cooperativa relative all'attività della Cooperativa;

b) mantenere un comportamento conforme alle finalità della Cooperativa;

c) contribuire al raggiungimento degli scopi della Cooperativa;

d) garantire l'accesso e l'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa anche per consentire alla Cooperativa, anche per il tramite di terzi, di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nell'interesse della C.E.C. Circondario Imolese e dei Soci, nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;

e) in caso di adesione ad una CACER, acconsentire, per proprio conto, affinché il GSE, e la Cooperativa (ove previsto) possano acquisire e utilizzare i dati e le misure relativi alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione di propria pertinenza, ai fini della determinazione dei corrispettivi spettanti per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

f) consentire, per quanto di competenza, l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini della CACER cui appartiene, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Normativa Applicabile;

g) ogni ulteriore attività necessaria, utile o comunque opportuna per consentire alla Cooperativa, anche tramite terzi dalla stessa indicati, di adempiere a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

8.3 I Soci Produttori o Prosumer appartenenti ad una CACER e titolari di un impianto per cui siano stati ottenuti i Benefici Economici, dovranno comunicare alla Cooperativa la loro eventuale volontà di rimuovere o depotenziare l'impianto dalla CACER, prima della rimozione dello stesso, nei medesimi termini di preavviso di cui al precedente art. 7.4. Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta l'applicazione delle penali di cui al medesimo art. 7.4

8.4 Ciascun Socio Consumatore o Cliente dovrà altresì comunicare alla Cooperativa la propria volontà di rimuovere o spostare un proprio POD in territori non gestiti dalla Cooperativa, nei medesimi termini di preavviso di cui al precedente art. 7.4.. Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta l'applicazione delle penali di cui al medesimo art. 7.4

Art. 9 - Perimetro CACER

9.1 La Cooperativa opererà, in via prioritaria ma non esclusiva, per attivare e gestire CACER nei territori del Circondario Imolese. I confini e quindi gli ambiti di operatività delle CACER saranno quelli definiti all'interno della mappa presente sul sito GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>).

Art. 10 - Ammissione alla CACER

10.1 Per richiedere l'ammissione ad una CACER i soggetti interessati dovranno inviare, mediante raccomandata A/R o p.e.c. agli indirizzi di cui al successivo Art. 16, o attraverso una specifica procedura telematica, i relativi form di adesione come Consumer, Produttore o Prosumer, reperibili su apposito portale in cui il richiedente, tra le altre cose, dichiara di aver letto, compreso ed accettato il presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese unitamente ai relativi allegati.

10.2 L'ammissione ad una CACER di un socio Consumatore, Produttore o Prosumer è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ed è subordinata alla disponibilità e/o necessità di produzione e/o consumo di energia elettrica all'interno della configurazione in cui è stata richiesta l'ammissione.

Qualora nel corso della valutazione della domanda di ammissione emerga che non vi sia disponibilità o necessità di produzione e/o consumo di energia elettrica il richiedente sarà iscritto in una lista d'attesa (una per ogni configurazione CACER).

In presenza di più richiesta di ammissione di soci nella CACER si procederà dando precedenza a coloro che risultano iscritti nelle liste di attesa.

10.3 Con l'adesione ad una CACER e la sottoscrizione del successivo mandato, i soci Consumatori, Produttori o Prosumer conferiscono mandato alla Cooperativa per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. g) del TIAD e contestualmente individuano nella Cooperativa stessa il soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa,

demandando la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori. Tale mandato dovrà essere sottoscritto anche dai Produttori Terzi non soci.

Art. 11 - Mandato al Referente

11.1 Al fine della presentazione delle domande di incentivazione e dell'erogazione dei Benefici Economici, di cui al successivo Art. 12, da parte del GSE, il soggetto Referente per la CACER e per i suoi aderenti è la Cooperativa o, ove ammesso dalla Normativa Applicabile, l'eventuale ulteriore soggetto Referente a cui la Cooperativa abbia conferito apposito mandato.

11.2 In conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, ciascun Socio C.E.C. Circondario Imolese che sia stato ammesso ad una CACER e/o Produttore Terzo, conferirà al Referente un mandato senza rappresentanza (di seguito anche il "Mandato"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1705 e ss. del Codice Civile, al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso ai Benefici Economici, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, come elencati nel Mandato stesso.

11.3 Nell'esecuzione del Mandato, il Referente sarà dotato di tutti i più ampi poteri all'uopo necessari per l'espletamento del proprio incarico. Al fine di consentire al Referente l'esecuzione del Mandato, il mandante si impegna a:

- consegnare al mandatario tutta la documentazione necessaria e a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento del suo incarico, dichiarando e garantendo sin da ora che tutta la documentazione e le informazioni fornite saranno veritiere, corrette, complete, aggiornate e conformi con la Normativa Applicabile;
- non porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere tale esecuzione e, anzi, collaborare con la Cooperativa, e con il Referente al fine dell'espletamento delle attività a lui spettanti.

Art. 12 - Benefici Economici

12.1 Ai sensi della Normativa Applicabile, sono riconosciuti alla CACER per ciascun impianto di produzione che rilevi per la configurazione i Benefici Economici per la durata di 20 (venti) anni (il "Periodo di Incentivazione"), a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto produttivo, per l'energia elettrica condivisa pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli Impianti e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione.

12.2 Alla data di emanazione del presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese a, i Benefici Economici, sulla base della Normativa Applicabile, sono quelli previsti dal TIAD pubblicati sul sito di ARERA raggiungibili al seguente link: www.arera.it.

12.3 I Benefici Economici potranno essere proporzionalmente e automaticamente integrati, tanto in aumento quanto in riduzione, in caso di eventuali modifiche della Normativa Applicabile, mediante apposite modifiche del presente Regolamento Interno C.E.C. Circondario Imolese.

12.4 Ciascun Socio, aderente ad una CACER, accetta sin d'ora il carattere inderogabile della ripartizione dei benefici economici, di cui al successivo Art. 14, per l'intera durata del Periodo di Incentivazione.

Art. 13 - Modalità di calcolo dei Benefici Economici

13.1 Le componenti dei Benefici Economici di cui al precedente Art. 12 saranno quelle di volta in volta calcolate e pubblicate dal GSE e presenti sul sito www.gse.it.

Art. 14 - Divisione dei Benefici Economici e contributo annuo

14.1 La distribuzione dei Benefici Economici, in conformità alla Normativa Applicabile, è ispirata al principio di parità di trattamento tra i Soci C.E.C. Circondario Imolese, così come disciplinata nel presente Regolamento Interno e potrà avvenire solo seguendo la periodicità di incasso GSE e dilazionata dai tempi tecnici necessari per la contabilizzazione successivamente alla ricezione da parte del GSE dei dati e delle grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.

14.2 I Benefici Economici saranno così destinati:

i) il Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata sarà destinato alla copertura dei costi per il funzionamento della C.E.C. Circondario Imolese;

ii) la Tariffa Incentivante sarà destinata secondo quanto di seguito previsto.

14.3 La C.E.C. Circondario Imolese assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa di cui all'Allegato del DM n.414 del 07/12/2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori di pertinenza delle singole CACER . Tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa e sarà destinata secondo quanto previsto al successivo comma 14.4 lettera (b).

14.4 Le Tariffe incentivanti saranno destinate secondo i seguenti criteri:

a. Nel caso di condivisione fino al 55% dell'energia prodotta dagli impianti, le Tariffe incentivanti saranno così destinate:

i. la parte derivante da 0 al 10% di energia condivisa alla C.E.C. Circondario Imolese per la copertura dei costi di funzionamento;

ii. la parte derivante dal 10 al 40% di energia condivisa ai membri Produttori, Prosumer e ai Produttori terzi non soci, in base al contributo della produzione dell'impianto alla condivisione così come derivante dal report GSE;

iii. la parte derivante dal 40% al 55% di energia condivisa in via prioritaria ai membri Consumatori Imprese in base al seguente criterio:

- 30% flat, ovvero in quote parte uguali per numero di membri della configurazione;

- 70% in quote proporzionali in base ai consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE con i seguenti limiti massimi per ciascun socio:

- la quota relativa alla ripartizione del 30% non potrà superare i consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE/50 (es. 10.000 kwh annui, massimo 200,00€);

- la quota relativa alla ripartizione del 70% non potrà superare i consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE moltiplicati per l'incentivo minimo erogabile per gli impianti superiori a 600 kwp (es. 10.000 kwh annui, incentivo minimo erogabile 0,07 €/kwh, quota massima: $10.000 \times 0,07 = 700,00€$);

b. Nel caso in cui la condivisione dell'energia prodotta dagli impianti superi il 55%, le Tariffe incentivanti derivanti dalla parte eccedente il 55% saranno destinate ai membri Consumatori Persona Fisica e Consumatori non Imprese in base al seguente criterio:

- 30% flat, ovvero in quote parte uguali per numero di membri della configurazione;
 - 70% in quote proporzionali in base ai consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE con i seguenti limiti massimi per ciascun socio:
 - la quota relativa alla ripartizione del 30% non potrà superare i consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE/50 (es. 1.000 kwh annui, massimo 20,00€);
 - la quota relativa alla ripartizione del 70% non potrà superare i consumi utili alla condivisione così come derivante dal report GSE moltiplicati per l'incentivo minimo erogabile per gli impianti compresi tra 0 e 200 kwp (es. 1.000 kwh annui, incentivo minimo erogabile 0,09 €/kwh, quota massima: $1.000 \times 0,09 = 90,00€$);
- c. Le somme non distribuite perché eccedenti i limiti massimi sopra indicati ai precedenti punti a. e b., saranno utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori di pertinenza delle singole CACER.
- d. La parte derivante di Tariffa incentivante da destinare alla C.E.C. Circondario Imolese per la copertura dei costi di funzionamento è fissata come da precedente comma i. lettera a. ma, qualora ve ne siano le condizioni e/o la necessità, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può modificare la quota per l'annualità oggetto della distribuzione dei benefici. La parte eventualmente ridotta e/o aumentata della quota da destinare alla C.E.C. Circondario Imolese andrà ad aumentare e/o ridurre proporzionalmente la parte già assegnata ai membri Produttori, Prosumer, Produttori Terzi e Consumatori Imprese come da precedente comma ii. e iii. lettera a.

14.5 In caso di impianti associati di Produttori terzi detenuti dalla Comunità per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, la messa a disposizione dell'energia prodotta sarà regolata da accordi tra la Comunità e il Produttore terzo, i cui contenuti dovranno rispettare quanto previsto nel presente articolo. L'importo eventualmente riconosciuto dalla Comunità ai Produttori Terzi a titolo di tariffa incentivante deve intendersi comprensivo di IVA (Imposta Valore Aggiunto) e sarà fatturato dal Fornitore alla C.E.C. Circondario Imolese, con evidenza dell'IVA ove applicabile, nelle modalità previste dagli accordi tra le parti.

14.6 Nei casi in cui un Socio, appartenente o meno una CACER, decida di (i) realizzare un ulteriore impianto di produzione di energia rinnovabile, (ii) di ampliare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente, (iii) di rimuovere un impianto di produzione di energia rinnovabile, (iv) di depotenziare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente o (v) di aggiungere o rimuovere un proprio POD, vi sarà la necessità di rivalutare i Benefici Economici, con il loro conseguente adeguamento.

14.7 Resta inteso che nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente in cui il Socio non comunichi alla Cooperativa la propria volontà di cambiare il proprio assetto di consumo/produzione o il collegamento tramite POD, nei termini di preavviso previsto ai precedenti articoli 7 e 8, con conseguente variazione dell'assetto della Cooperativa stessa, il Socio sarà obbligato a manlevare la Cooperativa da ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura economica, nei confronti degli altri membri CACER.

14.8 Il Referente sarà incaricato del riparto dei Benefici Economici e sarà tenuto a predisporre un documento con le quote di ripartizione spettanti a ciascun Socio e/o Produttore terzo. I Soci potranno altresì demandare al Referente la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

14.9 Al fine della corretta gestione della Cooperativa e del pagamento dei costi da questa sostenuti è previsto il pagamento di un contributo annuale per i servizi offerti dalla Cooperativa anche al fine dello scambio mutualistico (di seguito anche il "Contributo Annuale"), così distinto:

I. Nel caso di esclusiva sottoscrizione degli accordi di cui al precedente Art. 3.1, lett. (iv), in proporzione al 2% (due percento) del valore dell'accordo stipulato;

II. Nel caso di appartenenza ad una CACER e di partecipazione del Socio alla divisione dei Benefici Economici conseguiti all'interno di questa, in proporzione al 5% (cinque percento) di quanto riconosciuto annualmente.

14.10 Resta altresì inteso che la Cooperativa, e ciascuna singola CACER qualora sia costituita, assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto al valore soglia espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al DM CER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori di pertinenza delle singole CACER.

14.11 Qualora siano presenti degli Impianti C.E.C. Circondario Imolese di proprietà della Cooperativa, questa parteciperà alla distribuzione dei Benefici Economici sommando alla parte da destinarsi per la copertura dei costi di funzionamento come previsto dall'art. 14.4, comma a., lett i., anche la quota da destinarsi ai Produttori, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 14.4, comma a., lett ii..

14.12 Al fine di individuare le proposte e le azioni più appropriate per perseguire le finalità sociali, ambientali ed economiche previste dalla normativa, i soci aderenti ad una CACER potranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperative le proposte per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla tariffa premio eccedentario nei territori di pertinenza delle singole CACER.

14.13 Resta inteso che le modalità di divisione dei benefici economici qui previste sono definite in applicazione dell'art. 2.2.2.1.3 delle Regole Operative attualmente vigenti secondo cui la base di calcolo per l'incentivo è l'energia condivisa, mentre la verifica sul superamento della quota eccedentaria è effettuata sull'energia immessa e, una volta individuata la percentuale eccedentaria, questa viene applicata sulla totalità degli incentivi ricevuti.

14.14 Le modalità di divisione dei benefici economici così come descritte al presente articolo potranno subire variazioni qualora dovessero essere emanate dal GSE disposizioni interpretative delle Regole Operative o modifiche alle stesse alle quali, conseguentemente, la C.E.C. Circondario Imolese dovrà adeguarsi.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

15.1 Il trattamento dei dati personali dei Soci C.E.C. Circondario Imolese verrà effettuato in conformità alla normativa di riferimento.

Art. 16 - Comunicazioni

16.1 All'atto di adesione alla Cooperativa ciascun Socio C.E.C. Circondario Imolese sarà tenuto a fornire i propri recapiti, ai quali saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative della Cooperativa.

16.2 Eventuali comunicazioni dirette alla Cooperativa dovranno essere effettuate esclusivamente al Referente, ai seguenti recapiti: PEC: cec.circondarioimolese@pec.it

Art. 17 – Approvazione del regolamento e decorrenza

17.1 Il presente regolamento viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 20/10/2025.

Esso si applica dall'esercizio 2025.